ANCONAMBIENTE SpA
Prot. n. 4149 del 15 MAG. 2015

DISCIPLINARE/CAPITOLATO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA FRANCO IMPIANTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI FERROSI PROVENIENTI DALLA DISMISSIONE DI CASSONI SCARRABILI (CODICE CER 150104), CASSONETTI METALICI (CODICE CER 150104) E ATTREZZATURE FUORI USO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI (CODICE CER 160117).
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.

ART. 1 – PREMESSA

L'AnconAmbiente S.p.A., nell'ambito delle proprie attività di gestione del servizio di igiene urbana, ha prodotto rifiuti costituiti dalla tipologia di rottami ferrosi, stoccati in deposito temporaneo presso la sede di Via Einaudi, 26 - Ancona.

ART. 2 – OGGETTO

L'AnconAmbiente S.p.A. intende procedere all'alienazione dei rifiuti costituiti dalle tipologie di seguito riportate con i relativi Codici CER da ritirare la sede di Via Einaudi, 26 – Ancona:

- cassoni scarrabili di varia tipologia (aperti, chiusi, compattatori etc) **Codice CER 150104;**
- cassonetti metallici di varia dimensione (1700-2400-3200 litri etc) **Codice CER 150104;**
- attrezzature della raccolta rifiuti fuori uso (attrezzature degli automezzi compattatori, attrezzature su scarrabili etc) **Codice CER 160117**.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà garantire il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.
Il quantitativo totale presunto dei rottami descritti è stimato in kg 60.000. I rifiuti dovranno essere ritirati in più fasi, su richiesta di AnconAmbiente, nel periodo di validità del contratto.
Si precisa che il quantitativo è puramente indicativo e non impegnativo da parte di AnconAmbiente S.p.A.
AnconAmbiente S.p.A. si riserva, inoltre, previo accordo preliminare fra le parti, di far ritirare materiale analogo anche presso altre sedi di lavoro aziendali.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI VENDITA

Il rifiuto viene venduto dove e come si trova, pertanto si intende per merce vista, gradita ed accettata senza garanzia alcuna da parte di AnconAmbiente S.p.A.
In nessun caso l'Acquirente potrà avanzare pretese o sollevare eccezioni per difetti o vizi palesi od occulti ed in generale per differenze di qualità. Ciascuna partita di rifiuti

sarà resa disponibile presso uno o più punti di prelievo (per punto di prelievo si intende deposito di impresa, cantiere, sito di AnconAmbiente, ecc.), con una consistenza del materiale da ritirare, non inferiore a 3.500 Kg o comunque per un valore stimato superiore a 500 euro. In casi eccezionali potranno essere consegnati e pertanto venduti, lotti di materiale inferiori ai 3.500 Kg suddetti previ accordi in contradditorio tra l'Acquirente e AnconAmbiente S.p.A.

I rifiuti posti in vendita dovranno essere prelevati a cura e spese dell'Acquirente, dal punto di consegna indicato senza onere alcuno per AnconAmbiente.

I ritiri dovranno essere eseguiti successivamente alle richieste effettuate dal referente della Anconambiente per mezzo mail o fax, in giorni feriali (escluso il sabato) ed in orari da concordare con il referente, così come indicati nelle richieste. Detti ritiri dovranno iniziare entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. In caso di inosservanza dei termini di ritiro stabiliti verranno applicate le penali stabilite all'articolo 14 cui si rimanda**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

Potranno comunque essere previsti e concordati ritiri a carattere d'urgenza le cui richieste verranno comunicate da AnconAmbiente S.p.A. a mezzo telefono o mail e per i quali verranno forniti tutti i riferimenti necessari e in seguito ai quali saranno inviate per conferma richieste di ritiro a consuntivo.

Dal momento del ritiro l'Acquirente sarà completamente responsabile del rifiuto oggetto del presente contratto sino al conferimento finale ed in particolare sarà obbligato a rispettare le vigenti disposizioni in materia.

L'AnconAmbiente S.p.A. è quindi sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti, anche verso terzi, da una destinazione del materiale diversa da quella consentita e per la mancata osservanza delle leggi vigenti.

Terminate tutte le operazioni di carico, le aree dovranno essere lasciate pulite da qualsiasi residuo di materiale.

Sarà completa responsabilità dell'Aggiudicatario il ritiro e il carico dei materiali nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, durante il normale orario di lavoro vigente nelle sedi AnconAmbiente S.p.A. Eventuali prestazioni che si rendessero necessarie per fatti inattesi causati dall'Aggiudicatario durante la fase di prelievo, carico e/o trasporto, dovranno essere tempestivamente effettuati dall'Acquirente stesso a proprie cura e spese. Pertanto nell'espletamento del servizio l'Acquirente dovrà munirsi delle attrezzature e/o materiali necessari per intervenire prontamente in caso di imprevisti.. L'Acquirente sarà responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi ed all'Anconambiente S.p.A., verificatisi nel corso dei ritiri per fatto proprio e dei suoi ausiliari. L'Acquirente terrà pertanto indenne l'AnconAmbiente S.p.A. contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi per tali titoli nei confronti di AnconAmbiente S.p.A. stessa.

Oltre quanto indicato all'articolo 2, per ciascun intervento di ritiro l'AnconAmbiente S.p.A. emetterà il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998, con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Il Formulario di Identificazione Rifiuto sarà compilato per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. alla voce "Produttore/Detentore", l'impresa aggiudicataria alla voce "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale alla voce "Destinatario".

Qualora l'Impresa aggiudicataria volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre l'Impresa aggiudicataria sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

Per le operazioni di ritiro e trasporto dei **Codice CER 150104** e **Codice CER 160117**, l'Impresa aggiudicataria dovrà intervenire con adeguati mezzi di caricamento tipo ragno o analoghi.

Il servizio include:

- delimitazione dell'area di lavoro;
- eventuale uso di mezzi attrezzati con pinze/cesoia per la riduzione volumetrica dei rottami (ad esempio per il taglio/riduzione dei cassoni);
- il prelievo dei rifiuti attraverso idonee apparecchiature di sollevamento tipo ragno;
- pulizia dell'area di lavoro da qualsiasi residuo di materiale.
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da rifiuti in metallo **Codice CER 150104** e **Codice CER 160117** ad impianti di destinazione all'uopo autorizzati.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con Anconambiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

Il personale ammesso al luogo di deposito temporaneo per la rimozione, carico e ritiro dei rifiuti, dovrà attenersi, per quanto riguarda l'accesso ai locali, alle disposizioni che verranno impartite dagli incaricati di AnconAmbiente S.p.A.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Impresa cui sarà affidata l'attività di trasporto dei rifiuti costituiti da materiali ferrosi, identificati con i Codici CER di cui all'articolo 2, presso gli impianti di destinazione finale autorizzati dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4, classe F o superiore, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209 e capo V, articoli 214 e 216, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART.5 - DURATA DELL' APPALTO

La validità del contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici) dalla firma del contratto; esso si esaurirà in ogni modo al raggiungimento del 120%, dell'importo presunto indicato nel contratto di vendita che verrà emesso da AnconAmbiente S.p.A., anche prima di tali termini. Nel caso in cui al termine della validità del contratto non sarà raggiunto il minimo dell'importo presunto (70%), dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente S.p.A., di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che l'Acquirente possa avanzare diritti di sorta.

ART. 6 – MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica le Ditte dovranno far pervenire alla Anconambiente S.p.A., Via del Commercio, 27, 60127 Ancona, Ufficio Protocollo - **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 04/06/2015 pena esclusione**, un plico debitamente chiuso e sigillato sugli angoli e lembi di chiusura, sul quale dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture:

1) "IL MITTENTE";
2) "NON APRIRE";
3) "Procedura ad evidenza pubblica per la consegna dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi provenienti dalla dismissione delle attrezzature dell'AnconAmbiente S.p.A. Codici CER 150104 e 160117."

Si avverte che l'Anconambiente S.p.A. non assume alcuna responsabilità per l'eventuale apertura di plichi che non si distinguano dalla normale corrispondenza attraverso i sopraddetti riferimenti e che, pertanto, verranno esclusi dalla procedura ad evidenza pubblica.
L'Impresa, a propria scelta, dovrà far pervenire il proprio plico in uno dei seguenti modi:

- a mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A/R;
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno;
- a mano a cura del mittente (in questo caso l'AnconAmbiente S.p.A. rilascerà apposita ricevuta).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile e, pertanto, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica.

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente collezionate come il plico unico, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA.

Le buste devono contenere quanto segue:

BUSTA A contenente:

a) **L'istanza di partecipazione alla procedura**, debitamente compilata in tutte le sue parti; l'imposizione non concerne l'utilizzo del *modulo allegato 1)*, ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni – nessuna esclusa - in esso previste. Qualora alla procedura ad evidenza pubblica partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. *d)* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito, o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. *e)* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta un'istanza separata per ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. La sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.

b) **La dichiarazione** in merito ai requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica completa di tutte le informazioni previste al *modulo allegato 2)*, l'imposizione non concerne l'utilizzo del fac simile, ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni – nessuna esclusa - in esso previste.

c) Copia fotostatica di un **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (o di un documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori delle istanze, nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella documentazione per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica deve essere obbligatoriamente rinvenibile almeno una fotocopia del documento di identità del dichiarante/offerente.

d) **Una idonea dichiarazione bancaria** rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

   Qualora alla procedura ad evidenza pubblica partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. *d)* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. *e)* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la dichiarazione bancaria dovrà essere presentata dagli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

e) **L'impegno di un fideiussore** a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario;

f) **Copia fotostatica del verbale di avvenuto obbligatorio sopralluogo.**

BUSTA B

La busta dell'offerta economica dovrà contenere:

a) Il modulo offerta sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- Dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere;
- La sottoscrizione dell'offerta dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.
- In caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.Lg. 12 aprile 2006, n. 163, art. 34, comma 1, lett. *d)* (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed *e)*(consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
- Qualora partecipino alla procedura ad evidenza pubblica soggetti costituiti da più operatori economici riuniti o consorziati, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi.
- A pena di esclusione, le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; nel caso fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Il corrispettivo offerto dovrà intendersi IVA e oneri della sicurezza esclusi.

Le imprese concorrenti sono vincolate all'offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal termine di presentazione dell'offerta.

APERTURA OFFERTE SEDUTA PUBBLICA: i plichi verranno aperti in seduta pubblica il **05/06/2015 ore 9.00**, presso la sala Cd'A dell'AnconAmbiente S.p.A., Via del Commercio, 27.

Sono ammessi a partecipare all'apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Imprese invitate, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Rappresentanti Legali.

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO

Il servizio verrà affidato alla società che offrirà complessivamente il rialzo percentuale (R%) più alto sul prezzo minimo mensile del listino corrispondente disponibile presso la C.C.I.A.A. di Milano per i rottami ferrosi alla voce 35 (PCCIAA) in vigore l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente il trasporto.

Il prezzo unitario per tonnellata di rottame raccolto da riconoscere alla AnconAmbiente S.p.A. risulterà quindi pari a

$$Poff = PCCIAA \times (1+R\%)$$

Esempio

Prezzo medio da listino C.C.I.A.A. di Milano per i rottami ferrosi alla voce 35 PCCIAA = 90 €/tonn.

Rialzo percentuale offerto R%=15%.

Prezzo unitario da versare ad AnconAmbiente S.p.A. per tonnellata di rottame raccolto

Poff= 90(1+0.15)=103,5 €/tonn*

Tutte le operazioni inerenti il servizio (riduzione volumetrica, recupero, trasporto, spostamento scarrabili, ecc) dovranno essere incluse nel prezzo offerto.

I prezzi, calcolati come sopra, sono intesi con arrotondamento commerciale a cinque cifre decimali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente capitolato.

In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.

Qualora il "Listino dei prezzi all'ingrosso" sulla piazza di Milano indicato non riporti i prezzi dei rottami, la rilevazione si riferirà alla precedente ultima pubblicazione dei prezzi in questione.

Qualora nel corso della validità dell'ordine, vengano eliminate quotazioni da parte della CCIAA di Milano che fanno riferimento ai prezzi medi, si provvederà a riparametrare le relative variazioni in base ad eventuali nuove e simili quotazioni

attinenti, tali da dare lo stesso prezzo unitario tra la l'ultima vecchia quotazione e la prima nuova quotazione il tutto steso su verbale d'accordo.

E' fatto obbligo alle Ditte partecipanti prendere visione dei documenti di gara e di effettuare un sopralluogo presso l'area di Via Einaudi, 26 ZIPA - Ancona, previo appuntamento. I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un attestato, riportante data e firma del rappresentante dell'Impresa e sottoscritta da un tecnico della Anconambiente S.p.A. che dovrà essere allegato alla documentazione-tecnica amministrativa da presentare.

Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari € 150,00. Tale onere sarà decurtato nella prima fatturazione emessa. L'onere della sicurezza indicato si intende complessivo per tutte le riunioni di coordinamento relative al presente appalto.

Qualora fosse necessario per il personale (anche della rete assistenziale) della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

Si informa che la Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna del servizio in via d'urgenza.

Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd "oneri aziendali") ricompresi nel totale offerto.

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CREDITO

Il subappalto dell'attività di trasporto è ammesso.

In nessun caso l'AnconAmbiente S.p.A. intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando l'Impresa aggiudicataria l'unica referente dell'AnconAmbiente S.p.A. e, come tale, responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M120/2014) per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.
L'iscrizione alla Categoria 8 si rende necessaria solo nel caso in cui l'Impresa appaltatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti e, al contempo non fosse il soggetto titolare dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione
È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione del servizio, è obbligatorio per le Imprese interessate effettuare il sopralluogo per presa visione delle aree e per valutare le correte modalità di esecuzione del servizio in ordine alle fasi di movimentazione, carico e transito; tale sopralluogo potrà essere effettuato dal 18/05/2015 al 27/05/2015 previo appuntamento a mezzo e-mail all'indirizzo: s.severini@anconambiente.it.

ART. 10 - REFERENTE

Nel corso della fase di aggiudicazione provvisoria e previa esplicita richiesta dell'AnconAmbiente S.p.A. è fatto obbligo all'Impresa aggiudicatrice comunicare il nominativo del Referente Tecnico e del Referente Amministrativo cui inviare le relative comunicazioni/richieste. Nella comunicazione dovranno anche essere indicati i numeri di telefono, fax e e-mail che AnconAmbiente S.p.A. potrà all'uopo utilizzare (lett.k) di Allegato 2).

ART. 11 - OBBLIGHI GENERALI IN CAPO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dall'Impresa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita ne riduce la responsabilità della ditta medesima.
La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale della Anconambiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa, che resta piena ed incondizionata.
L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare

l'Anconambiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l' Anconambiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa è responsabile verso la Anconambiente S.p.A. del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

L'Impresa appaltatrice provvederà, oltre alle assicurazioni di legge, alla stipula obbligatoria – presso una Compagnia di Assicurazioni riconosciuta e di primaria importanza – di Polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/O), che tenga indenne Anconambiente S.p.A. da responsabilità civile per danni a terzi e prestatori di lavoro nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, dove tra terzi deve essere considerata anche Anconambiente S.p.A., mediante apposita appendice.

La polizza deve avere almeno i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona;
- € 1.500.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro" (R.C.O);
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 per ogni persona.

L'Impresa si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla AnconAmbiente S.p.A., entro il termine che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:

a) copia del presente disciplinare/capitolato speciale d'appalto controfirmati entrambi dall'aggiudicatario pagina per pagina, per accettazione e conferma. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, i predetti documenti dovranno essere controfirmati da ciascuno di essi;
b) l'eventuale atto di raggruppamento o l'atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett *d)* ed *e)* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) la cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;

d) copia delle polizze assicurative R.C.T e R.C.O;
e) (se del caso) la documentazione di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno di essi;
f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attestante l'idoneità tecnico-professionale;
g) copia conforme all'originale delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di recupero di rifiuti con Codici CER 150401 e 160117 (operazione R3 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi) in cui si intendano conferire i rifiuti rottami ferrosi;
h) copia conforme all'originale dei provvedimenti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 120/2014) di cui alla dichiarazione presentata in sede d'offerta e dell'elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, o ad un registro equivalente per le ditte aventi sede in altro stato aderente alla U.E;

L'Impresa dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla Anconambiente S.p.A.

La Anconambiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'Impresa per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga pertanto per se i suoi successori ed aventi causa a tenere l'Anconambiente S.p.A. sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza del servizio svolto.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa è tenuta a:

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente documento, AnconaAmbiente S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Impresa aggiudicatrice per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando

direttamente. Al verificarsi di tale evenienza AnconAmbiente S.p.A. si rivarrà nei confronti dell'Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'ora detta esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, fatta comunque salva la facoltà per AnconAmbiente S.p.A. di esperire ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in contratto siano ingiustificati, AnconAmbiente S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa aggiudicataria sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Impresa, anche senza specifiche disposizioni dell'Anconambiente S.p.A. adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose;
  - tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi quali:
    - delimitazione dell'area di lavoro;
    - eventuale uso di mezzi attrezzati con pinze/cesoia per la riduzione volumetrica dei rottami (ad esempio per il taglio/riduzione dei cassoni);
    - il prelievo dei rifiuti attraverso idonee apparecchiature di sollevamento tipo ragno;
    - pulizia dell'area di lavoro da qualsiasi residuo di materiale
    - il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da rifiuti ferro ad impianti di destinazione all'uopo autorizzati;
  - altri eventuali oneri e/o tributi ai quali possa dar luogo la vendita (ad es.: pesa pubblica qualora la stessa non fosse disponibile presso la sede di ritiro).

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla all'Impresa aggiudicataria e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'Anconambiente S.p.A. il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il servizio di ritiro, trasporto, consegna dei rifiuti avviati da Anconambiente S.p.A., il contratto dovrà intendersi espressamente risolto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici adempimenti.
Anche in tal caso Anconambiente S.p.A. percepirà unicamente quanto dovuto in relazione ai quantitativi effettivamente e regolarmente conferiti dall'Impresa.
Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.
Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa aggiudicataria e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.
Il legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la Committente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.
L'Impresa non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.
L'Impresa è inoltre tenuta alla tempestiva comunicazione di eventuali variazione dei dati anagrafici (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni relative autorizzazioni/comunicazioni presentate in sede di gara.

ART.12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva per un valore pari al 10% dell'importo contrattuale, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
In mancanza della costituzione della cauzione, nei modi e nelle forme di legge, ed entro i termini indicati nel presente articolo, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione stessa.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7,del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto di appalto entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non provveda a sottoscrivere il contratto nei termini stabiliti, l'Anconambiente S.p.A. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo la richiesta di risarcimento dei danni in relazione all'affidamento dell'appalto ad altra ditta.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di ricorre all'istituto della proroga al fine estendere il contratto per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di scelta ad evidenza pubblica del contraente per il nuovo affidamento.

Tale proroga è intesa come strumento atto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 14 PENALI

In caso di inosservanza dei termini di ritiro stabiliti, per cause non imputabili ad AnconAmbiente S.p.A. e salvo il caso di comprovata forza maggiore, l'Impresa aggiudicataria sarà soggetta ad una penale giornaliera di 50 € (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare/Capitolato o quanto concordato nel calendario di ritiro;

Per ritardi superiori a 15 giorni solari, Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente S.p.A. dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente gara.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

ART. 15 – RECESSO

AnconAmbiente S.p.A., in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.

ART. 16 – DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 17 – FALLIMENTO O MORTE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e Anconambiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell' Anconambiente S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;

b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;

d) Qualora il ritardo nell'esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nei servizi richiesti;

e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) In caso di sospensione del servizio da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;

g) In caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente disciplinare/capitolato e dalla legislazione vigente;

h) mancato reintegro del deposito cauzionale ;

i) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;

j) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;

k) Per mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dal presenta disciplinare/capitolato;

l) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, Anconambiente S.p.A. agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet www.anconambiente.it.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da Anconambiente S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante ad Anconambiente S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'AnconAmbiente S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria, sotto pena di rescissione del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente che totalmente, il contratto a terzi.
L' Anconambiente S.p.A. osserverà le disposizioni di cui all'art. 116 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

La revisione del valore percentuale fisso riconosciuto è espressamente ed assolutamente esclusa.

ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'AnconAmbiente S.p.A. provvede ad emettere fattura con cadenza mensile sulla base delle quantità di rifiuto mensile ritirato dalla ditta aggiudicataria, così come riportato nei formulari di identificazione/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate presso l'impianto stesso.
Il pagamento della fattura dovrà avvenire tramite B.B. 60 gg. DFFM.
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").
Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Ai fini della fatturazione si riterranno valide le quantità riscontrate mediante pesatura al conferimento presso l'impianto. A tal fine l'affidatario provvederà a consegnare annualmente il certificato di taratura della pesa presente in impianto.
È facoltà di AnconAmbiente S.p.A., di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato. Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Acquirente e a conferimento avvenuto, il trasportatore dovrà sottoporsi alle operazioni di pesatura del carico presso la pesa, laddove presente, posta all'uscita degli impianti.
Il peso netto della pesata – campione, confrontato con il peso netto dichiarato dall'Acquirente, potrà avere uno scostamento massimo del 2% (percentuale riferita alla pesata dell'acquirente).
Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore al 2%, si avvierà un confronto per accertare le cause delle differenze e se confermate, l'Acquirente dovrà riconoscere a AnconAmbiente S.p.A. i quantitativi riscontrati dalla piattaforma dell'Acquirente maggiorati della differenza percentuale eccedente il 2% riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti.

Esempio: se il peso netto di una pesata – campione è pari a 7.000 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 6.900 kg, la differenza è di 100 kg, pari ad uno scarto percentuale del 1,44% quindi entro la tolleranza imposta. Se il peso netto rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 6.500 kg la differenza è di 500 kg, pari ad uno scarto percentuale del 7,69%. Sottraendo il limite di scostamento del 2%, risulta un delta del 5,69%; tale percentuale di incremento sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata non conforme, applicando i prezzi di compravendita offerti.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i.

ART.22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra la Anconambiente S.p.A. e l'Impresa aggiudicataria, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 23 – RISERVATEZZA – INFORMATIVA D.LGS.N° 196/2003 RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs n°196/2003 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per la finalità connesse alla presente procedura ad evidenza pubblica e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Anconambiente S.p.A. conformemente alle

disposizioni di legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per la stipula e la gestione del contratto.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Vi informiamo che, ai fini del rapporto che si viene ad instaurare, l' Anconambiente S.p.A. deve trattare Vostri "dati personali", pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali:

I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze dei servizi da noi svolti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; tale trattamento avverrà per tutta la durata dell'eventuale rapporto contrattuale ed anche successivamente, per finalità amministrative e commerciali e per i conseguenti adempimenti di obblighi legali e fiscali.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici.

I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento; inoltre essi potranno essere comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari loro affidati.

In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del DLgs. n. 196/2003, rivolgendoVi direttamente all'Anconambiente S.p.A. che è il "titolare del trattamento".

Gli esiti della presente procedura ad evidenza pubblica potranno essere comunicati alle ditte ammesse a parteciparvi.

ART. 24 - QUESITI

Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul disciplinare/capitolato, sui documenti complementari e sugli altri atti di gara dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 28/05/2015, con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante ai seguenti recapiti:

- info@anconambiente.it, per quesiti di ordine procedurale;

- a.deangelis@anconambiente.it, per quesiti di ordine tecnico;
- m.franceschetti@anconambiente.it, per quesiti di ordine amministrativo.

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente (www.anconambiente.it - Sezione "Appalti e Gare").

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, Anconambiente S.p.A., si riserva in via di autotutela di rettificare e/o integrare il presente Disciplinare/Capitolato e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul profilo del committente (www.anconambiente.it - Sezione "Appalti e Gare").

Sarà, quindi, onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni relative all'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

ART. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Patrizio Ciotti.

ART. – 26 - D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet www.anconambiente.it.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Patrizio Ciotti

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Modello domanda di partecipazione;
ALLEGATO 2: Modello dichiarazione;
ALLEGATO 3: Modello offerta;
ALLEGATO 4: DUVRI.